



## **“STATUTO**

**della**

**“100AUTORI – Associazione della Autorialità CineTelevisiva”**

### **TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI**

#### **Articolo 1**

E' costituita, con durata illimitata, la “100AUTORI – Associazione della Autorialità CineTelevisiva”.

L'Associazione, con sede legale in Roma, Via dei fienaroli 31d, svolge la sua attività in tutto il territorio dello Stato; potrà aprire propri uffici, delegazioni o rappresentanze in Italia ed all'Estero.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

#### **Articolo 2**

1. L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta indipendenza da partiti e movimenti politici, nel riconoscere la propria origine nel “movimento dei CentoAutori” e nel farne proprio lo spirito partecipativo e la natura di assoluta democraticità di base, considerando tali ideali ispiratori come irrinunciabili, si propone la finalità di rappresentanza, tutela e difesa degli interessi economici, professionali e morali degli autori nel loro insieme, che saranno raggruppati, all'interno dell'Associazione stessa, nelle seguenti Categorie: (i) registi cinematografici, (ii) soggetti/sceneggiatori cinematografici, (iii) registi televisivi (iv) soggetti/sceneggiatori televisivi (v) autori di documentari, di animazione e altre forme espressive dell'audiovisivo non immediatamente classificabili in relazione a cinema e televisione.

2. Tra l'altro, e più in dettaglio, l'Associazione ha lo scopo di:

a) rappresentare gli Associati nei confronti delle Autorità, degli utilizzatori del prodotto audiovisivo, delle emittenti televisive/dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica (pubblici, privati, regionali, ecc.), dei concessionari per la raccolta pubblicitaria e dei terzi, tutelandone gli interessi generali e favorendone lo sviluppo professionale, morale ed economico; rappresentare in particolare, le esigenze della categoria in occasione della formulazione di leggi afferenti la categoria stessa;



- b) studiare e risolvere tutti i problemi organizzativi, economici, tecnici, giuridici e sociali che interessano la categoria e gli associati, con particolare riferimento agli autori di opere dell'ingegno relative all'alveo cine/tele/audiovisivo nella più ampia accezione del termine, perseguendo la migliore tutela degli Associati anche in materia mutualistica, previdenziale ed assistenziale;
- c) promuovere, stimolare e stipulare appositi accordi con la SIAE e con le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di telediffusione adottate, al fine di raccogliere, per conto dei propri associati, il compenso dovuto per la riproduzione privata di opere audiovisive di cui all'articolo 71 septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'equo compenso e per l'equa remunerazione di cui, rispettivamente, agli artt. 46-bis e 18-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, e provvedere, poi, alla gestione delle relative somme, compresa la loro distribuzione tra gli aventi diritto;
- d) stipulare accordi economici e/o associativi con altre categorie autoriali nazionali e straniere;
- e) stipulare gli accordi economici, i contratti di lavoro ed i patti sindacali che riguardano la categoria rappresentata;
- f) promuovere ed attuare le iniziative tendenti ad: (i) assicurare la valorizzazione, sia economica che di rilevanza del ruolo, degli autori nell'ambito della produzione cine/tele/audiovisiva in genere; (ii) ammodernare e "rifondare" il rapporto con i grandi distributori e con le emittenti televisive nazionali al fine di valorizzare il ruolo dell'Autore all'interno della filiera produttiva, distributiva e di commercializzazione del prodotto cine/tele/audiovisivo, con particolare attenzione alla sua effettiva diffusione internazionale; (iii) adeguare la regolamentazione nazionale applicabile alla categoria al contesto normativo europeo; (iv) difendere e promuovere l'indipendenza e la libertà di espressione della Categoria nel suo insieme e dei singoli Associati, adoperandosi per rimuovere ogni forma di condizionamento esterno volto a limitare o indirizzare la libera creatività della Categoria nel suo insieme e dei singoli Associati; (v) promuovere ed attuare anche attraverso soggetti terzi – ivi inclusi quelli di cui alla lett. n) che segue – la produzione e la diffusione delle opere create dagli Associati per la migliore circolazione e fruibilità presso il pubblico delle opere dell'ingegno quale imprescindibile elemento fondante di una più matura "cultura delle idee" e "cultura della circolazione delle idee";



- g) ideare, promuovere, sviluppare ed organizzare manifestazioni volte alla promozione della figura dell'Autore anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori del settore per una più consapevole percezione della insostituibilità della libera ed indipendente creatività autoriale;
- h) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati statistici relativi all'attività della categoria;
- i) proporsi come arbitro per dirimere controversie nel/i settore/i di attività degli associati;
- l) porre in essere tutte le iniziative utili e necessarie – ivi incluse quelle di cui al punto n) che segue - al fine della migliore tutela e salvaguardia dei diritti di d'autore, di proprietà e di sfruttamento economico sulle opere create dagli Associati;
- m) prestare la propria assistenza sia alla promozione di iniziative che allo sviluppo ed organizzazione di manifestazioni, la cui realizzazione sia utile ai fini della valorizzazione dell'attività della categoria in Italia ed all'Estero, con particolare riferimento ai contratti con equivalenti organismi dei Paesi della UE, eventualmente promuovendone la costituzione, onde conseguire il coordinamento e la integrazione delle attività autoriali;
- n) partecipare, in qualità di associata, alla costituzione di altre associazioni di categoria, a confederazioni o ad unioni del settore, o aderire alle medesime per il migliore raggiungimento degli scopi associativi, come anche costituire o partecipare società, fondazioni, trust, o qualsivoglia altra forma di struttura di persone o di capitali finalizzate al miglior raggiungimento delle finalità associative;
- o) organizzare il funzionamento dei servizi comuni di assistenza e consulenza fiscale, legale, tecnica agli Associati, per le pubbliche relazioni e per la stampa.
- p) organizzare corsi di formazione professionale;
- q) creare, registrare, depositare, concedere in licenza a terzi (e/o qualsivoglia altro atto dispositivo) loghi, marchi e qualunque altro segno distintivo suscettibile di essere oggetto di diritti di privativa.

### **Articolo 3**

Possono far parte dell'Associazione gli Autori che appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 2, comma 1) che precede, che svolgano abitualmente la propria attività autoriale in ogni settore della produzione come precisati nel testé citato art. 2, comma 1). Per "Autore" ai fini della ammissibilità di un soggetto a far parte dell'Associazione, si intende chi sia autore di almeno un'opera che sia stata diffusa al pubblico attraverso almeno uno dei principali media



nazionali o internazionali relativi alla propria categoria di autorialità, come indicate all'art. 2, comma 1).

Possono altresì essere iscritti alla Associazione persone presentate da almeno due membri dell'Associazione stessa per comprovati meriti o qualità artistiche ancorché non legati ad opere diffuse in pubblico.

Tali proposte dovranno essere approvate dall'Assemblea. Il numero di tali soci non potrà superare la quota del dieci per cento del numero complessivo degli associati stessi e comunque non potrà superare il numero di cinquanta.

#### **Articolo 4**

a) Le domande di ammissione ad associato debbono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione che, formulando proprio parere scritto in ordine alla ammissibilità o meno del soggetto richiedente, trasmette la domanda di ammissione unitamente al proprio parere al Consiglio Direttivo;

b) sulle domande di ammissione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3), tenuto conto della finalità della Associazione e tenuto conto del parere del Presidente, decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione;

c) contro le decisioni del Consiglio Direttivo di rifiuto di ammissione dei nuovi associati e di esclusione dall'Associazione, è ammesso il ricorso all'Assemblea, da presentare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della decisione. Il soggetto che presenta domanda di ammissione alla Associazione dovrà documentare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, dovrà indicare in quale tra le Categorie di cui all'art. 2, comma 1, intenda iscriversi.

#### **Articolo 5**

La domanda di ammissione ad associato comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione ai sensi dei successivi articoli, nonché l'impegno al pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi. Il soggetto associato ha il dovere di rispettare il presente Statuto e di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza alla Associazione.

#### **Articolo 6**

L'adesione all'Associazione ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non viene disdetta con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

#### **Articolo 7**



L'associato inadempiente agli obblighi sociali, che non si conformi alle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione o che ponga in essere comportamenti o attività o pubbliche dichiarazioni in contrasto con le finalità e con l'azione dell'Associazione e/o volte a screditare l'Associazione e/o le iniziative dalla stessa assunte, è passibile, a seconda della gravità dei casi, delle seguenti sanzioni, che potranno anche essere rese pubbliche dall'Associazione:

richiamo;

censura scritta e motivata;

sospensione dei diritti sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;

esclusione nel caso di grave inadempimento agli obblighi associativi o di ripetuta morosità.

L'Associazione potrà esercitare ogni diritto ed azione a tutela degli interessi dei propri associati e, in generale, di categoria. Organo competente per le decisioni relative alla applicazione delle sanzioni suddette è il Consiglio Direttivo. La sospensione dai diritti sociali e l'esclusione dalla compagine associativa sono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo può deliberare nei confronti degli associati in ritardo nei pagamenti da oltre sessanta giorni la sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo e del diritto a partecipare all'Assemblea. Contro tali decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea. Tale ricorso deve proporsi con lettera raccomandata da inviarsi al Presidente entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla ricezione della comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 8**

La qualità di associato si perde automaticamente, previo accertamento del Consiglio Direttivo:

- a) per perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata;
- b) per esclusione;
- c) per l'accertamento di circostanze tali che, se conosciute all'atto dell'ammissione, avrebbero escluso l'ammissione stessa;
- d) per recesso volontario dell'associato;
- e) per recesso per modifiche statuarie.

## **TITOLO II: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 9**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea



- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Coordinatore del Consiglio Direttivo
- e) il Tesoriere

#### **Articolo 10**

L'Assemblea Generale degli associati è sovrana e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed in via straordinaria quando la convocazione sia decisa dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, o sia richiesta da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.

#### **Articolo 11**

All'Assemblea competono i seguenti poteri:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) esaminare ed approvare le linee programmatiche e le conseguenti direttive dell'Associazione, così come proposte dall'Assemblea nel suo plenum e dal Consiglio Direttivo e a cui il consiglio direttivo dovrà attenersi;
- c) stabilire le quote di ammissione, i contributi sociali annuali ed eventualmente i contributi straordinari e le relative modalità di pagamento, nonché il sistema di votazione;
- d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione presentati dal Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i revisori contabili secondo le susseguenti disposizioni applicabili;
- f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo o dell'assemblea, le modifiche allo Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- h) indicare al consiglio direttivo una rosa di nomi di alto profilo tra cui il consiglio direttivo nominerà il Presidente.

#### **Articolo 12**

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Coordinatore del Consiglio Direttivo, ovvero da tanti membri del Consiglio Direttivo che rappresentino i 2/3 del medesimo. In tale eventualità le formalità di convocazione verranno



poste in essere dal Consigliere più anziano anagraficamente con lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. In casi d'urgenza tale termine può essere ridotto dal Presidente o dal Coordinatore del Consiglio Direttivo ad almeno cinque giorni prima. La convocazione può essere fatta, nel rispetto dei suindicati termini, a mezzo telegramma, email o fax.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Coordinatore del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni vengono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Coordinatore del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 13**

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti associati che rappresentino almeno il 50% dei voti più uno. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti spettanti agli Associati presenti. Per le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, la convocazione dell'Assemblea può essere fatta con email, possibilmente certificata, da inviare almeno quindici giorni prima ed è necessaria la presenza diretta di tanti associati che rappresentino il 51% del totale dei voti ed il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati. Gli Associati partecipano all'Assemblea personalmente o mediante delega. Ciascun Associato non potrà essere portatore di più di due deleghe.

### **Articolo 14**

Non possono partecipare all'Assemblea e non hanno comunque diritto di voto gli associati che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali e contributi. All'atto della convocazione, la Segreteria indicherà a ciascun associato non in regola con i pagamenti la sua situazione amministrativa.

### **Articolo 15**

Le votazioni avvengono per alzata di mano qualora ciò venga richiesto da almeno cinque associati aventi diritto al voto, presenti all'Assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 13. Le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida la costituzione dell'Assemblea ma non nel numero dei votanti. Tutte le delibere assembleari devono essere comunicate agli associati a mezzo posta ordinaria o posta elettronica.

### **Articolo 16**



I voti sono attribuiti in ragione di un voto per ogni associato, in regola con i contributi ordinari e straordinari, che nell'anno precedente abbia corrisposto la quota associativa.

### **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a ventiquattro membri, di cui venti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea generale ai sensi dell'Articolo 11), punto a) e con le modalità di cui appresso. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni ed il mandato è rinnovabile, per ogni singolo Consigliere, altre due volte.

Il Consiglio Direttivo è eletto mediante la seguente procedura elettiva. Nella formazione Consiliare composta da 20 Consiglieri, oltre al Presidente che lo presiede e gli eventuali Consiglieri cooptati di cui in prosieguo, questi ultimi saranno rappresentanti delle diverse categorie indicate all'art. 2, comma 1) così come segue:

- Registi Cinematografici: 3 Consiglieri;
- Soggettisti/Sceneggiatori Cinematografici: 3 Consiglieri;
- Registi Televisivi: 3 Consiglieri;
- Soggettisti/Sceneggiatori Televisivi: 3 Consiglieri;
- Autori di documentari: 3 Consiglieri;
- Autori di animazione: 1 Consigliere;
- Filmmakers e autori di altre forme espressive dell'audiovisivo non immediatamente classificabili in relazione a cinema e televisione: 1 Consigliere.

Entro i dieci giorni successivi alla convocazione dell'Assemblea chiamata all'elezione del Consiglio Direttivo, dovranno essere depositate presso la Segreteria le candidature degli associati a ricoprire il ruolo di Consigliere in rappresentanza di ognuna delle citate categorie. Ciascun candidato dovrà indicare nella candidatura da depositare oltre al proprio nominativo e ai propri dati anagrafici la categoria che intende rappresentare quale candidato componente del Consiglio Direttivo tra quelle sopra specificate. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene per scrutinio segreto.

Ogni Associato ha diritto di esprimere un massimo di 17 voti di preferenza (in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna categoria) per la nomina dei candidati Consiglieri, e in aggiunta, 3 consiglieri in rappresentanza di ciascuna delle 3 aree regionali: uno in rappresentanza delle regioni del Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia,





Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna) uno in rappresentanza delle regioni del Centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio) e uno in rappresentanza delle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Calabria). Ogni Associato potrà quindi esprimere un totale di venti preferenze. Per ognuna delle anzi dette categorie sarà/anno eletto/i il/i candidato/i che abbia/no totalizzato il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra candidati per la medesima categoria sarà eletto il più anziano. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare sino a tre membri, anche non associati, scelti fra esperti giuridici e fiscali e della comunicazione, i quali partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) dare esecuzione alle delibere Assembleari;
- b) nominare il Presidente, da individuarsi anche tra soggetti non associati;
- c) definire le direttive generali dell'azione associativa da sottoporre al vaglio dell'assemblea ed approvare i regolamenti interni;
- d) raccogliere e vagliare le modifiche e le proposte statuarie da portare al voto dell'Assemblea;
- e) attribuire a singoli Consiglieri, ad associati od a terzi non associati, determinate funzioni od incarichi da svolgere, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio stesso;
- f) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi della categoria;
- g) esaminare e trattare la soluzione di tutti i problemi riguardanti l'attività della categoria nel suo insieme e delle singole categorie di cui sopra;
- h) autorizzare la stipulazione degli accordi collettivi con altre categorie, ivi incluse quelle sindacali e/o datoriali;
- i) decidere in merito alle sanzioni di cui all'art. 7;
- l) esaminare ed approvare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere e presentarli all'Assemblea per l'approvazione;
- m) nominare a scrutinio segreto il Tesoriere della Associazione;
- n) organizzare gli Uffici di consulenze e servizi di interesse delle categorie;
- o) nominare, tra i Consiglieri eletti, il Coordinatore del Consiglio Direttivo;
- p) coordinare l'attività dei Gruppi di lavoro attraverso l'attività dei Consiglieri all'uopo dedicati.



Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica. Con la delibera che ne decreta la decadenza il Consiglio Direttivo nomina, in sua sostituzione, il primo dei non eletti tra i candidati della medesima Commissione di Categoria e, in caso di parità, il più anziano.

#### **Articolo 18**

Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, dal Presidente, o, in caso di sua impossibilità, dal Coordinatore del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Il Consiglio può essere convocato con un preavviso di cinque giorni e in casi di particolare urgenza con un preavviso di almeno tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elencazione degli argomenti da trattare. Un quarto dei componenti può richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati ad assistere i revisori contabili, se nominati, con diritto di intervento su problematiche attinenti alle loro funzioni. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. È consentito ai Consiglieri di intervenire alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua impossibilità, dal Coordinatore del Consiglio Direttivo. Ciascun membro del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti dei Consiglieri che si sono astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. Le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte in appositi verbali. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni, in via permanente o volta per volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare. Ogni Associato che ne faccia richiesta potrà intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. A tal fine l'associato interessato dovrà inviare apposita richiesta scritta. Qualora esigenze logistiche ed organizzative ostino o alla partecipazione dell'associato o ad un suo intervento, per eccessivo numero di associati che abbiano inoltrato detta richiesta di partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà respingere la richiesta di intervento avanzata da uno o più associati. Il Consiglio Direttivo fornirà agli associati periodica informativa sulla propria attività.

#### **Articolo 19**



Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare talune attività di propria competenza a singoli Consiglieri, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo stesso.

### **Articolo 20**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra personalità illustri e particolarmente rappresentative del mondo della autorialità nazionale, anche se non Associate. Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per un terzo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

### **Articolo 21**

Il Presidente:

- a) sovrintende e coordina l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi associativi;
- b) coordina le attività associative;
- c) vigila sull'andamento associativo;
- d) può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
- e) è l'organo di alta rappresentanza dell'Associazione;
- f) adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente ha facoltà di cooptare fino a tre associati che, una volta cooptati, saranno membri del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ed ai quali il Presidente potrà attribuire specifiche deleghe operative, determinandone contenuto e limiti. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Coordinatore del Consiglio Direttivo o da altro Consigliere prescelto di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo per la nuova elezione deve essere tenuto entro tre mesi.

### **Articolo 22**

Il Coordinatore del Consiglio Direttivo:

- a) provvedere all'amministrazione ordinaria;
- b) esercita a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi



ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

- c) esercita, in caso di estrema urgenza e di conclamata impossibilità di convocare il consiglio direttivo, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di portare il suo operato a successiva ratifica;
- d) cura l'esecuzione operativa delle delibere del Consiglio Direttivo e sovrintende, d'intesa con il Presidente, alla gestione ordinaria dell'attività associativa;
- e) adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto, ovvero attribuitegli, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 23**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, ha la responsabilità della corretta gestione dei libri contabili e della predisposizione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo – per cui potrà avvalersi di professionisti – da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere si incarica delle riscossioni e dei pagamenti, previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO III: PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

#### **Articolo 24**

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il responsabile amministrativo dell'Associazione è il Tesoriere.

#### **Articolo 25**

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di far parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. In ogni



caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Articolo 26**

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo – su proposta del Tesoriere - il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Il bilancio consuntivo è annuale e si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### **TITOLO IV: SCIOGLIMENTO**

#### **Articolo 27**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti della Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla liquidazione del patrimonio. Hanno diritto di recesso gli Associati che non hanno concorso alle deliberazioni di modifica dello statuto. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione della delibera che lo legittima.

### **TITOLO V: COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

#### **Articolo 28**

L'Assemblea ordinaria elegge, se e quando riterrà necessario, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. La carica di revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci. I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il membro del collegio iscritto nel registro



dei revisori contabili, subentra il Revisore contabile supplente iscritto anch'esso in detto registro.

## **TITOLO VI: GRUPPI DI LAVORO**

### **Articolo 29**

Tutti i Gruppi di Lavoro che saranno spontaneamente costituiti – senza formalità – tra Associati portatori di interessi comuni alla rispettiva Categoria di appartenenza o, comunque, di riferimento, si relazioneranno in merito alla propria attività con il Consiglio Direttivo attraverso i Consiglieri espressione delle rispettive categorie. I Consiglieri, in relazione alle attività dei diversi Gruppi di Lavoro coordineranno e presiederanno le attività e le riunioni di detti Gruppi Lavoro, facendosi poi portavoce dei risultati di detta attività e delle relative istanze all'interno del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VII: CONTROVERSIE.**

### **Articolo 30**

Tutte le controversie sociali tra Associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi sono rimesse alla cognizione della Magistratura Ordinaria. In caso di tali controversie, è fatto obbligo a tutti gli Associati di richiedere al Consiglio Direttivo una audizione in contraddittorio con l'altra parte in contesa, al fine di individuare, ove possibile, una bonaria composizione di tale controversia. Qualora un Associato ritenesse di dover agire a tutela di propri diritti nei confronti del Consiglio Direttivo o di singoli Consiglieri, l'anzidetta audizione dovrà essere richiesta all'Assemblea. In dette audizioni, senza formalità alcuna, si tenterà di comporre bonariamente la insorgente controversia, fatto salvo il diritto dell'Associato che non ritenesse l'esito di tale audizione di propria soddisfazione, il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. L'associato che procede giudizialmente nei confronti di altro associato per controversie sociali ovvero nei confronti dell'Associazione, senza aver previamente richiesto l'audizione di cui sopra, sarà automaticamente espulso dall'Associazione stessa.